
RECENSIONI

ANGELO VERGA: *Le comunioni tacite familiari*, Vol. II della collana di Studi di Diritto Privato, diretta dal Prof. MARIO ROTONDI, Cedam, Padova 1930, 8. pp. XVIII, 302, L. 35.

Si tratta di un'opera molto interessante, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista della pratica. Essa è destinata a colmare una lacuna in un campo che solo di recente ha attirato su di sé l'attenzione dei giuristi, in vista specialmente delle riforme che si annunziano prossime, e soprattutto della grande importanza che i rapporti concernenti l'agricoltura vanno assumendo nella società moderna.

Meritevole quindi del miglior elogio questa fatica del Verga che, scegliendo un tema del massimo interesse, ha voluto lavorare in un campo non certo facile e per ciò stesso forse sinora trascurato.

Lo studio dei consorzi taciti familiari richiedeva necessariamente una ricerca storica accuratissima, soprattutto per quel che riguarda l'origine storica dell'istituto (è esso di origine germanistica o romanistica?), ed il suo regolamento nel diritto comune (dottrina della fraterna). A questo scopo destina infatti il Verga il capitolo secondo del suo lavoro, (pag. 11 - 69) criticando la teoria che vuole che tali consorzi siano di origine germanica ed accogliendo quella del Tamassia che li ritiene di origine Romana.

Ma quali norme regolano oggi questi consorzi familiari?

La risposta a questa domanda, dato il silenzio del nostro codice al riguardo, involge una indagine su problemi generali, quali quello sull'interpretazione della legge e sul modo di colmarne le lacune. Allo studio di questo problema dedica il Verga il terzo capitolo del suo lavoro (pag. 71-117) giungendo alle seguenti principali conclusioni:

a) In base alla interpretazione dell'art. 48 disp. trans. gli istituti

non contemplati nel codice nè in leggi speciali (nel caso in esame i consorzi taciti familiari) debbono venire disciplinati da quelle norme che li regolavano prima dell'entrata in vigore del codice civile.

b) Poichè i consorzi familiari erano regolati dalle norme di diritto comune (*opinio doctorum* e consuetudini) e, solo in alcuni Stati, da particolari disposizioni legislative, sarebbero queste stesse norme quelle che ancor oggi dovrebbero regolare questo istituto.

A tale conclusione il Verga perviene dopo un'accurata analisi e critica delle diverse dottrine, che ritengono impossibile un ricorso a norme e consuetudini precedenti al nostro codice. Un tale ricorso presupporrebbe infatti delle lacune nella nostra legge, lacune che non dovrebbero esistere perchè, per l'art. 3 disposizioni preliminari cod. civ., l'analogia ed i principi generali del diritto forniscono i mezzi per la regolamentazione di un qualunque nuovo rapporto od istituto non contemplato espressamente nè nel codice nè in leggi speciali.

Il Verga critica però questa teoria, ponendo in rilievo il fatto che con essa l'art. 48 disposizioni transitorie verrebbe interamente privato di ogni valore (pag. 76 n. 12). “ Occorre prima vedere se una legge o scritta nel codice, o da esso richiamata, disponga „, conclude il Verga; “ solo quando si sia constatata la mancanza di una tale norma si deve far luogo all'applicazione dell'art. 3 delle preleggi „ (pag. 81). Opinione questa molto combattuta in dottrina, e che non ritengo possa dirsi prevalente in giurisprudenza solo perchè una sentenza della Corte di Venezia del 1917 (cit. dal Verga a nota 2 pag. 76) la ha accolta. Essa però non può venire che accennata, chè, in questo luogo, una trattazione del complesso argomento od un commento condurrebbero indubbiamente troppo lontano.

Esamina quindi il Verga l'altra questione fondamentale: sono i consorzi taciti familiari regolati nel codice civile od in qualche altra legge posteriore, in modo che ad essi sia possibile applicare le norme del diritto antico?

Tra le due teorie estreme che si contendono il campo (quella, sostenuta dal Fadda e Bensa, che interpreta la disposizione dell'art. 48 disposizioni transitorie nel senso che da tutto il campo del diritto privato sono escluse tutte quelle norme che non siano quelle scritte nel codice; e l'altra, sostenuta dal Brugi, per cui basterebbe trovare nel titolo del codice un punto poco trattato per richiamare il diritto antico), il Verga sceglie la tesi intermedia.

La parola “ materia „ usata nell'art. 48 cit. deve, secondo il

Verga, venire interpretata nel senso di “ complesso autonomo ed organico di rapporti giuridici ”, dimodochè “ ogni qualvolta a questi rapporti, considerati nel loro complesso e nella loro finalità, e già disciplinati in ordinamenti anteriori al codice, la legge non abbia dedicato una specifica disciplina, sia essa sufficiente o no, si dirà che ci troviamo di fronte a una materia che non ha formato oggetto del codice, a norma dell'art. 48 disp. trans. cod. civ. „

Ma, anche ammesso che una materia non sia stata regolata dalla legge, è necessario esaminare se le norme che questa materia regolavano prima della codificazione siano compatibili con la nuova legislazione. Problema anche questo molto dibattuto nella dottrina, specialmente nei riguardi della questione della efficacia delle norme del diritto canonico per le materie non regolate dal codice civile.

Il Verga ritiene che i campi di applicazione dell'art. 48 disp. trans. cod. civ. ed art. 5 delle preleggi si escludano vicendevolmente (pag. 95 e segg.) e che non possa parlarsi di incompatibilità tra le antiche leggi ed i principi generali, quali si desumono dalle norme espresse della nuova legislazione.

Solo taluni particolari aspetti della materia regolata in precedenza dal diritto antico possono urtare con norme espresse nella nuova legislazione, e solo per questi particolari aspetti vigeranno, secondo il Verga, le nuove norme (pag. 101).

Per quel che riflette i consorzi taciti familiari ritiene il Verga che nessuna norma possa trovarsi nel nostro codice che li regoli o possa regolare. Questo istituto non può venire compreso e regolato nè sotto il titolo della società nè sotto quello della comunione, ad esso non possono applicarsi che le norme di diritto consuetudinario che lo regolavano per diritto comune. Ma in base a quale disposto di legge tali consuetudini possono venire richiamate?

Il Verga combatte la tesi dell'Arcangeli (il quale ha ritenuto che i consorzi taciti siano delle società vere e proprie, e per taluni aspetti siano quindi ancora da applicarsi per esse le norme del cod. civ. art. 1706 e 1729) e quella del Barassi, il quale ha escluso che queste antiche consuetudini possano essere richiamate attraverso l'art. 48 disp. trans., in quanto esse lo sarebbero solo in base agli art. 1654 e 1124 cod. civ.

Secondo il Verga le consuetudini richiamate dall'art. 1654 si riferiscono solo ai rapporti tra colono e padrone e non anche alle relazioni dei coloni fra loro; nessuna importanza avrebbe quindi

tale articolo per le consuetudini che riguardano i consorzi familiari. Le norme che governano ancor oggi questo istituto non sono, sempre secondo il Verga, quelle sole consuetudinarie vigenti per diritto comune, ma anche quelle leggi che le regolavano anteriormente all'entrata in vigore del nostro codice, e queste ultime norme non possono essere richiamate che attraverso il disposto dell'art. 48 disp. trans. del cod. civ. (pag. 116, 117).

Il capitolo IV è dedicato dal Verga allo studio della natura giuridica dei consorzi taciti familiari.

Tale ricerca è infatti necessaria, anche accogliendosi la tesi che tali consorzi afferma ancor oggi soggetti alle norme che li regolavano per diritto comune. Tali norme, osserva giustamente il Verga, per effetto della loro implicita ricezione ex art. 48 disp. trans. cod. civ. "sono entrate a far parte del nostro sistema di diritto, e pertanto, rispetto ad esse, come a qualsiasi altra norma scritta nel codice, può porsi il problema della loro natura giuridica", (pag. 120).

Dopo queste premesse, il Verga passa in diligente esame le varie teorie principali; quella che, propugnata dal Vita Levi, e seguita in giurisprudenza, tenta di ricondurre l'istituto sotto la disciplina dei quasi contratti; quella sostenuta dal Bonfante e anche, ma con qualche perplessità dall'Osti, che in questi consorzi familiari vede una figura di comunione, non riconosciuta come tale dal codice ma costretta sotto le regole del condominio, l'altra che considera l'istituto come una forma di comunione a mani riunite (Ferrara F. - Scialoia A.), ed infine quella che, sostenuta da numerosi autori (Barassi, Arcan geli, Carrara ecc.), nei consorzi taciti familiari vede una vera e propria società.

Nessuna di queste teorie ritiene il Verga sia da accogliersi, non quella del quasi contratto, in quanto, per il nostro diritto, non sono ammissibili altre figure di quasi contratto oltre quelle disciplinate espressamente dal codice (pag. 127), non quella della comunione, in quanto molti degli effetti di questi consorzi non possono essere spiegati col solo concetto di comunione (pag. 135); non quella della comunione a mani riunite, perchè troppo sono dissimili le caratteristiche di questo istituto da quelle dei consorzi taciti familiari (nelle comunioni *zur gesamten Hand* manca ad es. il concetto di quota che opera invece nei consorzi) (pag. 136 e segg.); ed infine neppure la dottrina della società, che pure è quella che ha a suo favore la

tradizione storica per essere stata tale teoria accettata quasi unanimemente dai dottori medioevali (pag. 145 e segg.).

In una evidente contraddizione ritiene il Verga siano caduti alcuni fra i sostenitori di quest'ultima teoria in quanto “ non si può ravvisare in questi consorzi familiari una società, avente i requisiti di cui all'art. 1697 cod. civ. e contemporaneamente applicare loro le norme delle antiche legislazioni o le consuetudini. „

Ma, a parte ciò, sussistono nei consorzi familiari quegli elementi che l'art. 1697 cod. civ. ritiene necessari per la costituzione delle società: costituzione di un fondo comune, scopo di guadagno, ripartizione dei guadagni e delle perdite?

Il Verga si dichiara contrario ad ammettere la necessità di un quarto requisito per l'esistenza della società: *l'affectio societatis*, che rappresenterebbe un elemento troppo indefinibile e privo di valore.

Per quel che riguarda gli altri tre elementi propri della società, il Verga ritiene che la loro presenza anche nei consorzi taciti familiari non possa venir contestata. Così è indubitabile che anche nei consorzi vi sia un patrimonio comune, formato non solo dei beni esistenti quando si è formata la comunione, ma anche da ogni altro lucro ed attività posteriore; nè può escludersi che scopo di questi consorzi non sia il lucro e guadagno. Al riguardo anzi il Verga dichiara di dissentire da quegli autori che negano possa esistere guadagno nel caso del semplice risparmio di spesa: di “ guadagno si potrà esattamente parlare „, osserva il Verga, “ ogni qualvolta il risultato utile sia il risultato della trasformazione della cosa attraverso l'attività sociale „ (pag. 151) e quindi anche nel caso di risparmio di spesa conseguito attraverso l'attività sociale.

Nè potrebbe disconoscersi l'esistenza del terzo requisito (divisione dei guadagni e delle perdite) anche nei consorzi familiari, in quanto vi è in essi lo scopo della reciproca assistenza dei consortisti, non solo nel campo morale e spirituale, ma anche in quello economico; “ tutta l'attività dei consortisti, e tutto quello che da essa proviene, è messo in comune ed in comune goduto: alla comunione dei guadagni è logica e giusta conseguenza la comunione delle perdite. „

Ma, pur ammessa la presenza nei consorzi taciti familiari degli elementi necessari per la esistenza di una società, non si può, secondo il Verga, giungere alla conseguenza di considerare i consorzi familiari come delle società vere e proprie. In essi è “ troppo importante l'influsso dei rapporti etici e familiari, troppo notevole la

influenza degli scopi extra economici, che questi consorzi si propongono, perchè unica con le società debba essere la disciplina „ (pag. 155), d'altra parte non pochi, e tutti molto importanti, sono gli elementi che differenziano i consorzi dalle società vere e proprie (così ad es. per quel che riguarda la divisione degli utili che, mentre nella società ha luogo in base alla quota di ogni singolo socio, nei consorzi vien fatta in base al bisogno, così per quel che riguarda le forme di costituzione, art. 1314 n. 5 cod. civ. ecc.).

“ Pare quindi a noi „ conclude il Verga, “ che rispetto a questi consorzi si sia in presenza di un contratto *sine nomine* del quale grandi sono le affinità con le società. Si tratta di un contratto per effetto del quale i contraenti, che sono tra loro legati da vincoli di parentela o di affinità, mentre mantengono la indivisione dei beni comuni, *in quorum communionem inciderunt*, si obbligano ad una indivisa attività economica, alla reciproca assistenza morale e materiale, non disgiunta dalla comunanza di abitazione e di mensa, con l'obbligo di conferire in comune tutto quanto essi acquistassero col loro lavoro, o per qualsivoglia altro titolo, senza reciproco rendiconto „ (pag. 167).

Questi consorzi hanno, secondo il Verga, carattere universale e non è possibile raffigurare in essi una società di arte e mestieri, come da qualche scrittore molto autorevole è stato proposto. In questi consorzi devono poi ritenersi di proprietà comune anche quei beni che ai singoli consortisti siano pervenuti, dopo la formazione del consorzio, per eredità e donazione. Ai consorzi familiari è di conseguenza inapplicabile il divieto contenuto nell'art. 1701 cod. civ., e questo sarebbe, secondo il Verga, un altro argomento che varrebbe a dimostrare ancor meglio come i consorzi non possano venir considerati come una società vera e propria (pag. 174 e segg.).

Nel capitolo V il Verga studia dettagliatamente la figura dei vari soggetti dei consorzi familiari (la donna, i figli di famiglia in generale, i minori, i figli naturali, adottivi, i nobili ed ecclesiastici).

Nel capitolo VI vengono invece esaminati quali siano i requisiti per la costituzione dei consorzi taciti familiari. Tra gli essenziali vengono posti in rilievo dal Verga quello della comunanza di abitazione e di mensa, quello della indivisione dei beni, quello della comunione dei guadagni e delle perdite, ed infine quello della mancanza del rendiconto.

Questi requisiti devono però sussistere tutti perchè possa aversi

un consorzio tacito familiare, secondo l'affermazione del Fabro, riportata dal Verga (pag. 212), e questo fa sì che si debba andare molto cauti nel riconoscere l'esistenza di questo istituto per il nostro diritto.

Meritevole di particolare attenzione appare la trattazione del funzionamento ed organizzazione dei consorzi taciti familiari che il Verga fa al capitolo VII ed in modo particolare quanto il Verga scrive sulla nomina e sui poteri e funzioni del capo (pag. 220 e segg.), sugli altri organi che questo coadiuvano (massaia, consiglio degli anziani, collettività del gruppo) in alcune mansioni speciali o di particolare importanza.

Nè minor interesse ha la trattazione del quesito, che così spesso viene sottoposto all'esame del magistrato, sulla estensione e qualità dei diritti che i consortisti abbiano sui beni acquistati da un appartenente al gruppo con denari comuni (pag. 229 e segg. n. 44), e l'altro relativo ai diritti che i terzi abbiano nei confronti del consorzio.

Il primo quesito viene risolto dal Verga nel senso che, nei confronti dei terzi, l'acquirente è considerato come unico proprietario, mentre, nei confronti degli altri consortisti, egli è *personalmente obbligato* a mettere in comune il bene acquistato ed a considerarlo come proprietà comune (pag. 234).

Per quel che riguarda il diritto dei terzi nei confronti dei consortisti, e, più particolarmente, chi debba considerarsi contraente nei contratti che il consorzio stipula con i terzi (specialmente i contratti di mezzadria), il Verga accoglie l'opinione più diffusa che considera come contraente del contratto di mezzadria la famiglia colonica rappresentata dal capoccia, il quale può compiere e ricevere, a nome della famiglia, tutti gli atti relativi al contratto, ed ha conseguentemente il diritto di rappresentare il gruppo familiare in giudizio.

Il Verga conclude questa parte della sua ricerca, facendo osservare come non possa venire neppure proposto il quesito se, per il nostro diritto, i consorzi familiari abbiano la personalità giuridica in quanto, essendo esclusa la applicabilità delle norme del cod. civ. italiano, non è possibile pensare ad un riconoscimento anche indiretto da parte dello Stato (pag. 245).

Nei successivi capitoli dell'opera il Verga si ferma ad esaminare brevemente le cause di scioglimento, e la rinnovazione dei consorzi (cap. VIII) e specialmente il regime delle prove (non occorrendo per la costituzione un atto scritto *ad substantiam*, e, data la natura contrattuale del rapporto, la prova dell'avvenuta formazione di questo

contratto di consorzio familiare può, secondo il Verga, essere data con tutti i mezzi riconosciuti dalla legge: confessione, giuramento, prova per testi entro i limiti di cui all'art. 1341 cod. civ. ed art. 20 R. D. 20 settembre 1922, N. 1317) (pag. 256).

Per quanto riguarda le principali questioni sorte a proposito della trascrizione e delle altre forme di pubblicità, il Verga applica le conclusioni a cui era pervenuto nel cap. VII e precisamente: la trascrizione del titolo di acquisto da parte dell'acquirente consortista rende esclusivo nei confronti dei terzi il diritto di proprietà in colui a cui nome la trascrizione è avvenuta; il terzo ha d'altra parte il diritto di far valere i rapporti tra familiari, nonostante l'avvenuta trascrizione a nome di uno solo dei consortisti, per procedere ad es., per un debito riguardante tutta la famiglia, esecutivamente su di un immobile che figura intestato al singolo, ma che spetta effettivamente a tutti i confamiliari (pag. 257, cap. IX).

Nel capitolo X vengono esaminate le principali norme sulla divisione del patrimonio familiare norme che, essendo variabili da regione a regione, non sono suscettibili di una trattazione unitaria; e nel capitolo XI chiude infine il Verga questa diffusa e bella trattazione dei consorzi taciti familiari con una interessante rassegna di diritto comparato e con l'esame, in qualche punto anche critico, del Progetto dell'Arcangeli e delle proposte del Maroi per la imminente riforma di questo istituto, la cui importanza non dovrebbe oggi più venir disconosciuta.

LINO SALIS

ENRICO REDENTI: *Dei contratti della pratica commerciale* - Vol. I. *Dei contratti in generale* - Cedam, Padova 1931, pp. 433.

La trattazione riguarda i contratti che più frequentemente ricorrono nella pratica commerciale, siano essi disciplinati nel Codice di Commercio, oppure nel Codice Civile o in altra legge. Concepita dal punto di vista delle parti che intendono contrattare, essa ha lo scopo di preparare contraenti avveduti, buoni dirigenti di azienda, non giureconsulti.

Tale il carattere che l'Autore attribuisce alla sua opera, la quale, originata da un corso tenuto all'Università Bocconi, è un modello di efficacia didattica. La trattazione, che si inizia con lo studio del

contratto nei suoi requisiti e nei suoi effetti, si diffonde, con grande ampiezza, sulle forme di conclusione dei contratti e sulle questioni relative alla nullità, inefficacia e revocabilità.

L'ultimo capitolo riguarda il regime fiscale dei contratti, argomento del quale - nota il REDENTI - " non vi ha traccia nei clichés " tradizionali dei trattati di diritto civile e commerciale, quasi che " sia materia men nobile oppure riservata ad altri insegnamenti, e " ci sia di mezzo una paratia stagna. „

Il volume è dedicato a CESARE VIVANTE. Con questa dedica, l'Autore intende unirsi alle recenti onoranze all'Illustre commercialista.

MARIO CASANOVA
